## AS1340 - PROVINCIA DI BOLZANO - MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

Roma, 29 novembre 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla Legge della provincia di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21, recante "Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo", l'Autorità, nella riunione del 23 novembre 2016, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

La legge in oggetto si compone di 39 articoli recanti norme in materia procedimento amministrativo e enti locali (artt. 1-3), cultura e beni archeologici (artt. 4 e 5), ordinamento degli uffici e personale (artt. 6 e 7), ambiente e utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile e usi civici (artt. 9 - 20), mobilità (artt. 21 e 22), edilizia abitativa (articolo 23), dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo (artt. 24 - 39).

Le uniche perplessità di natura concorrenziale sono riconducibili all'articolo 12, comma 4 della legge in oggetto che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 16 della L.P. n. 7/2005 e disciplina il rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua diverse da quelle a scopo idroelettrico<sup>1</sup>.

In particolare, la norma prevede che "nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, il competente ufficio dell'Agenzia provinciale per l'ambiente rinnova le concessioni, alla relativa scadenza, per un periodo di 30 anni, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: a) non osti un superiore interesse pubblico; b) persistano i fini della derivazione e l'utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque; c) gli impianti siano conformi allo stato della tecnica; d) in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche".

La previsione replica quasi letteralmente il contenuto dell'articolo 16, comma 1, della Legge Provinciale n. 7/2005, già dichiarato incostituzionale con sentenza n. 114/2012<sup>2</sup>. In quell'occasione, la Corte ritenne che l'inciso "nel rispetto delle procedure a evidenze pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità VIA", non fosse suscettibile di proteggere la norma dalla censura di incostituzionalità in quanto contraddetto dal successivo richiamo testuale alla possibilità del rinnovo trentennale delle concessioni. Secondo il giudice costituzionale, in particolare, "[...] l'evocato rispetto delle procedure a evidenza pubblica, nonché di VIA, appare inconciliabile con il disposto del rinnovo automatico delle concessioni che esclude in radice la partecipazione di altri soggetti economici e pertanto anche l'incidenza di procedure di valutazione". Per tali motivi, la norma è stata ritenuta in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione perché violava "i principi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Con riguardo al rinnovo delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico la Corte Costituzionale, con sentenza n. 28/2014, ha definitivamente chiarito che la disciplina della procedura di rinnovo e rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico rientra nella competenza esclusiva statale sancendo, di conseguenza, la convergenza tra la normativa nazionale e quella della provincia autonoma di Bolzano: si tratta, precisamente, dell'art. 12 del D.lgs n. 79/1999 (cd. Decreto Bersani, di recepimento direttiva europea di liberalizzazione del settore elettrico 96/92/CE) che impone alle stazioni appaltanti di indire gara a evidenza pubblica per il rinnovo di tali concessioni. Le medie e piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono, invece, disciplinate dalla L.P. n. 2/2015.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [In particolare, l'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 7/2005 prevedeva che "Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell'esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l'impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l'utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche". Il comma era stato così sostituito prima dall'art. 2, comma 10, L.P. 21 giugno 2011, n. 4 e poi dall'art. 24, comma 2, L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. La Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 10 maggio 2012, n. 114 (Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1a serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato comma 10 dell'art. 2, L.P. n. 4/2011 e del citato comma 2 dell'art. 24, L.P. n. 15/2011.]

di temporaneità e di apertura alla concorrenza con conseguente preclusione dell'ingresso di altri potenziali operatori economici".

Il testo del nuovo articolo 16, comma 1-bis, della L.P. n. 7/2005 presenta gli identici profili di criticità già rilevati dalla Corte Costituzionale con riguardo al comma 1, già espunto dall'ordinamento per effetto della sentenza richiamata. Rispetto a quest'ultimo, l'unica aggiunta ascrivibile al comma 1-bis aggiunto dalla Legge Provinciale n. 21/2016 riguarda l'individuazione del soggetto responsabile dell'iter di rinnovo ("il competente ufficio dell'Agenzia provinciale per l'ambiente").

Per questi motivi, le richiamate disposizioni della legge della provincia di Bolzano 18 ottobre 2016 n. 21, nei limiti suesposti, appaiono suscettibili di presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella